

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 15,35.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 gennaio 2003.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Aprea, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Buttiglione, Cicu, Contento, Dell'Elce, Delfino, Dozzo, Frattini, Galati, Gasparri, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Possa, Prestigiacomo, Rosso, Santelli, Sospiri, Stefani, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli e Vietti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, con lettera in data 30 gennaio 2003, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):

S. 1910 – « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi nord e San Filippo del Mela » (*approvato dal Senato*) (3605) – *Parere delle Commissioni I, V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Il suddetto disegno di legge, al fine dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di giovedì 30 gennaio 2003, la VII Commissione (Cultura) ha approvato, in sede legislativa, il seguente progetto di legge:

Elio Vito ed altri: « Istituzione del Museo Nazionale della Shoah » (2279).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (3524) (ore 15,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 3524)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la VI Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Gianfranco Conte, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente della Camera, il presidente della Commissione ed i colleghi, i quali ci hanno permesso di svolgere un esame approfondito di questo provvedimento. Siamo andati avanti con i tempi, questo è vero, però ciò ha consentito di approfondire tematiche che erano rimaste in qualche modo aperte nel corso dell'esame della legge finanziaria, tematiche riprese in questa occasione approfittando della possibilità di inserire, all'articolo 5, significative modifiche per quanto concerne i condoni.

Signor Presidente, l'articolo 1 del decreto-legge affronta le questioni aperte con

la decisione dell'11 dicembre 2001 della Commissione europea, decisione con la quale essa ha stabilito che le misure fiscali a favore delle banche - accordate dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, e successivamente confermate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 - sono da considerarsi incompatibili con le norme dell'Unione relative agli aiuti di stato. Tali norme sono state dichiarate incompatibili perché, secondo la Commissione europea, esse favoriscono talune imprese (soprattutto le banche che realizzano operazioni di fusione), influiscono sugli scambi tra gli Stati membri (perché facilitano l'espansione all'estero delle banche italiane) e non soddisfano le condizioni necessarie per applicare gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.

Voglio ricordare che l'applicazione di questo regime era già stata sospesa, a partire dal periodo di imposta 2001, dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2002, in attesa della definizione dei ricorsi proposti, nel febbraio del 2002, dal Governo italiano e da alcuni istituti di credito rispettivamente innanzi alla Corte di giustizia ed al tribunale di primo grado avverso, appunto, la decisione della Commissione. L'articolo 1 interviene, quindi, richiedendo agli istituti un importo pari alle imposte non corrisposte per effetto delle medesime agevolazioni.

Per quanto concerne l'articolo 2, con esso viene disposta la riapertura dei termini per usufruire delle disposizioni che, voglio ricordarlo, erano contenute nella legge n. 488 del 2001 (la legge finanziaria), riguardanti l'assegnazione di beni ai soci da parte delle imprese e la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni e terreni.

Per queste disposizioni era stata già prevista un'ulteriore proroga nello scorso anno. Esse vengono prorogate ulteriormente, considerate anche le richieste da parte dei contribuenti, ritenendo di fare una cosa utile, anche perché i termini si sono in qualche modo sovrapposti e la difficoltà determinata dalla necessità di

predisporre perizie giurate ha ritardato l'adesione da parte di alcuni dei contribuenti interessati.

L'articolo 3 interviene in materia di affrancamento di riserve e fondi in sospensione di imposta. Rispetto alla norma già prevista nella legge finanziaria per il 2001, vi è un'innovazione, perché tale affrancamento viene garantito anche per tutti i fondi e le riserve esistenti nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002.

Signor Presidente, vorrei fare un'elencazione dei contenuti del provvedimento, dopodiché provvederò a svolgere un esame di carattere più strettamente politico.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di acconti da parte dei concessionari della riscossione. Questi ultimi erano obbligati a dare in acconto una cifra pari al 23,5 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente. In realtà — come i colleghi ricorderanno — questa norma fu inserita perché furono eliminati i servizi di cassa presso gli uffici finanziari e, quindi, fu data ai concessionari l'opportunità di provvedere direttamente alla riscossione. Fu, pertanto, fissato questo prelievo a loro carico. Con il provvedimento in discussione il prelievo viene ampliato per un ammontare pari al 32 per cento. Naturalmente, approfittando dell'esistenza di questo articolo, abbiamo effettuato alcuni interventi correttivi che espliciterò in un'altra parte del mio intervento.

L'articolo 5 — come dicevo prima — rappresenta una sorta di sanatoria per le partite IVA inattive. Nel panorama generale del mondo delle imprese si registra l'iscrizione di circa 5 milioni 800 mila soggetti e, con riferimento ad essi, secondo uno studio effettuato dall'Unioncamere, circa il 10 per cento delle partite IVA risulta inattivo. Pertanto, si è pensato di facilitare la chiusura di queste partite inattive — che cioè non hanno prodotto effetti sotto il profilo impositivo — dando l'opportunità ai contribuenti che nel passato non hanno provveduto a rendere le dichiarazioni obbligatorie di chiudere queste partite IVA inattive con il pagamento di una somma di 100 euro.

All'articolo 5, trattandosi naturalmente di una sanatoria, sono state aggiunte dalla Commissione, attraverso l'approvazione di emendamenti presentati dal relatore, norme in relazione agli aggiustamenti che riguardano l'intera partita dei condoni di cui si parlerà più avanti.

Vi è poi l'articolo 6, che dispone la riapertura dei termini dal 1° gennaio di quest'anno al 31 giugno del 2003 per l'effettuazione delle operazioni di emersione delle attività finanziarie detenute all'estero. In questo caso, stiamo ragionando su una norma dello scudo fiscale uno, che fu adottata nel 2001, ai sensi del decreto-legge n. 350: vi è stata, infatti, una riapertura dei termini riguardanti questo scudo fiscale. Vorrei ricordare che lo scudo fiscale 1, molto criticato dall'opposizione — la quale denunciò l'impossibilità di raggiungere il gettito che, invece, era stato previsto dagli uffici — ha reso molto più di quanto ci si aspettasse. Si è, infatti, raggiunta la sensibile e notevolissima cifra di 59,8 miliardi di euro, che ha portato ad un incasso di circa un 1.450 mila euro.

Rispetto alle previsioni, che erano di 980 milioni di euro, sono stati incassati 1.450 milioni di euro. Credo si tratti di un incasso significativo al di là dei possibili effetti del rientro dei capitali, anche come incidenza sul PIL. Qualcuno ha detto che la maggior parte di tali somme in realtà sono state regolarizzate ma lasciate all'estero: nel provvedimento in esame siamo intervenuti per rendere possibile anche il rientro effettivo delle somme regolarizzate. Sono stati previsti in tal senso alcuni aggiustamenti di cui parleremo successivamente.

L'articolo 7 ha dato adito a molte discussioni anche all'interno della Commissione finanze e reca disposizioni dirette alla dismissione di alcuni beni immobili dello Stato. Credo sia stato ampiamente spiegato da parte del Governo e del relatore in Commissione che in realtà la dismissione segue un principio già stabilito. Voglio ricordare, infatti, che questo è stato messo in pratica seguendo il decreto del direttore dell'agenzia del demanio del 19 luglio 2002 in cui sono stati individuati

i beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile. Nell'allegato A di questo provvedimento sono individuati gli immobili di cui al decreto; nell'allegato B si è fatta un'ulteriore operazione riguardante i beni immobili non strumentali dell'Ente tabacchi italiani.

Tali beni erano stati trasferiti dall'amministrazione dei monopoli all'ETI ed al momento del loro trasferimento, a parte l'immobile di Milano già non strumentale, gli altri erano ancora strumentali all'attività dell'ETI. Successivamente, con il piano di riorganizzazione dell'Ente tabacchi italiani molti di tali immobili sono diventati non utilizzabili sotto il profilo della produzione e, quindi, andavano messi in vendita. L'opzione di fronte alla quale si trovava il Governo era quella di inserirli all'interno della prossima vendita dell'Ente tabacchi italiani o escluderli e, quindi, togliere l'influenza in termini di costo che avrebbero avuto all'interno del prezzo di vendita dell'ETI.

Si è scelta la seconda strada trasferendo gli immobili di cui sopra dall'ETI alla Fintecna. Si tratta di un'operazione Stato su Stato perché, in realtà, anche Fintecna come ETI è partecipata al 100 per cento. È stato fatto, proprio in relazione alle disposizioni di questo decreto, un atto di vendita che ha comportato il passaggio da ETI a Fintecna per un prezzo pattuito pari a 505.283.631 di euro. L'atto è stato regolarmente effettuato, anche per venire incontro alle richieste che ci vengono dall'opposizione, attraverso il notaio Enrico Parenti il 27 dicembre 2002.

Vorrei ricordare agli amici dell'opposizione, inoltre, che nel decreto del direttore dell'agenzia del demanio del 23 dicembre 2002 erano ricompresi non solo i beni trasferiti da ETI a Fintecna, ma anche altri due beni. Mi riferisco al CRTS sito in circoscrizione Ostiense, 191 a Roma e all'MTG di piazza Giovanni da Verrazano, 7 che sono stati, o saranno, trasferiti al comune di Roma a seguito di un accordo contraddistinto come « progetto Campidoglio 2 » che prevede il passaggio al

comune di Roma di tali edifici nella disponibilità dell'ETI per la realizzazione di uffici comunali.

In relazione all'utilizzo di alcuni di questi beni vi erano degli accordi pregressi (o dei pre-accordi); al riguardo, ho qui con me un verbale del consiglio di amministrazione di ETI — che evito di leggere perché abbastanza lungo —, dal quale emerge che si cominciava a ragionare sulla possibilità di effettuare delle valorizzazioni relativamente a quegli immobili. Anche se credo che il Governo avrà la sensibilità di considerare gli eventuali pre-accordi presi, tuttavia essi restano comunque dei pre-accordi (anche se devono in qualche modo essere sistemati). Con ciò credo di aver esaurito la parte relativa alla dismissione di beni immobili dello Stato.

L'articolo 8 del provvedimento interviene nel merito delle competenze dell'agenzia delle entrate e dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In questo caso si è portato avanti un determinato progetto, riconducendo sotto l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutto il comparto dei giochi e quindi anche le procedure relative alla riscossione e al contenzioso delle entrate tributarie riferite a tale comparto. La formulazione originaria di questo articolo prevedeva che il contenzioso restasse in capo all'agenzia delle entrate. Successivamente, con l'approvazione di un apposito emendamento, è stato fissato il termine del 1° aprile 2003 per il passaggio di tutte le competenze (relative al comparto dei giochi) dall'agenzia delle entrate all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Infine, l'articolo 9 prevede l'integrazione dei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con un componente nominato dal ministro dell'economia e delle finanze. Questa norma va nel senso di un controllo e di un monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica ed è una norma sicuramente condivisa. Annuncio fin da adesso che in relazione a questo articolo 9 presenterò qui in Assemblea un emendamento volto ad estendere le esclusioni già previste da questo articolo anche ai consigli e agli

ordini professionali (che mi sembrano indebitamente compresi nell'attuale formulazione originaria dell'articolo in oggetto).

Con riferimento invece alla parte più consistente del presente provvedimento, cioè alla parte relativa ai condoni, posso dire che in Commissione si è svolto un dibattito approfondito, ragionando sulla necessità di intervenire sulle norme previste in finanziaria. Al riguardo, devo dire che obiettivamente quando si elaborano norme così complesse, che riguardano i contribuenti, usare il veicolo della legge finanziaria probabilmente non costituisce il sistema migliore, considerando che si tratta di norme tecniche che devono essere dunque metabolizzate. Ebbene, ritengo che in questo provvedimento, a seguito degli emendamenti presentati, siamo riusciti in qualche modo a sanare molte delle questioni che non erano state chiarite. Al riguardo abbiamo anche considerato l'opportunità di un allungamento dei tempi. D'altronde, poiché le precedenti disposizioni contenute nella finanziaria ragionavano con una tempistica diversa (veniva fissato il termine del 15 gennaio 2003 per l'emanazione delle circolari esplicative da parte dell'agenzia delle entrate) ed avendo invece rilevato la necessità di intervenire con correzioni significative, per le quali occorre attendere la conclusione dell'iter di questo decreto-legge al 24 febbraio prossimo venturo (con l'ovvia conseguenza che i tempi rimasti per emanare le circolari esplicative delle norme sarebbero talmente stretti da impedire un approfondimento da parte dei professionisti e degli stessi contribuenti), si è allora convenuto sull'opportunità di prorogare il termine al 16 aprile 2003.

In tal modo, si è anche spazzata via una polemica, avviata durante la finanziaria, che faceva riferimento alla data del 16 marzo come una necessità del Governo di garantire gli introiti derivanti dai condoni entro il termine ultimo della trimestrale di cassa.

Ritengo che aver spostato tale termine al 16 aprile spazzi via le preoccupazioni e le illazioni provenienti dal centrosinistra. D'altronde, i dati provenienti dal Tesoro,

relativi al fabbisogno del mese di gennaio, sono assolutamente confortanti, evidenziando una riduzione al 30 per cento rispetto ai dati del gennaio 2002. E spero che ciò tranquillizzi l'amico Nicola Rossi, anche se non mi pare così. Comunque, la trimestrale di cassa è lontana, dunque poi verificheremo chi avrà ragione rispetto alle previsioni.

L'intervento posto in essere attraverso la presentazione di questo maxiemendamento, poi corretto via via, è avvenuto tenendo presenti anche le indicazioni degli ordini professionali. Infatti, ricordo che la Commissione finanze, prima di cominciare l'esame di questo provvedimento, ha avuto modo di audire tali ordini che, tra le varie richieste, evidenziavano anche quella di uno spostamento dei termini. Dunque, abbiamo svolto un lavoro che ha tenuto conto delle indicazioni provenienti dagli ordini professionali e molte delle questioni avanzate sono state risolte.

Credo, tra l'altro, che si sia svolto anche un lavoro supplementare. Infatti, erano state fatte alcune considerazioni anche da parte delle competenti Commissioni del Senato e, anche in questo caso, attraverso un maggiore approfondimento della questione abbiamo provveduto ad aggiungere altri aspetti precedentemente non considerati.

PRESIDENTE. Onorevole Conte, il tempo a sua disposizione è terminato.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore*. Ahi, signor Presidente. Allora chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della sintesi per area tematica del contenuto dell'articolo 5 in ordine alle modifiche apportate in materia di condono.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza sulla base dei consueti criteri.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Antonio Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, intervengo per aggiungere alcune considerazioni a quelle che il relatore — anche se troncato nello svolgimento della sua relazione — ha già evidenziato.

Va detto che il provvedimento oggi in esame è sicuramente condivisibile sia sotto il profilo dei contenuti sia sotto quello del metodo seguito dal Governo e dalla stessa maggioranza.

Per quanto riguarda la disciplina delle sanatorie di cui alla legge n. 289 del 2002 — aderendo in pieno alle considerazioni testé svolte dal relatore — mi limiterò ad alcune osservazioni di carattere generale e a qualche puntualizzazione tecnica su specifiche questioni.

Le modifiche e le integrazioni apportate al testo originario del decreto-legge sono ispirate essenzialmente ad una esigenza, vale a dire quella di apportare correzioni e miglioramenti alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2003 in materia di sanatorie e di emersione di attività detenute all'estero.

In particolare, per quanto attiene alle sanatorie, ritengo opportuno ricordare che esse traggono origine dalla condizione di obiettiva confusione e precarietà dell'assetto normativo vigente in materia tributaria, riconducibile in buona parte alle numerosissime riforme introdotte nel corso della XIII legislatura.

Il frenetico susseguirsi di modifiche complesse, e talora anche radicali, ha posto, infatti, i contribuenti, ed anche gli stessi addetti ai lavori, in condizioni di forte disagio; da più parti, e in ripetute occasioni, sono state segnalati gli effetti negativi prodotti, in termini di incertezza e di confusione, dalla legislazione disorganica ed, in certi casi, addirittura contraddittoria.

Tale situazione può, sicuramente, aver avuto l'effetto di indurre un numero, non certamente trascurabile, di contribuenti a compiere errori in sede di dichiarazione di redditi, o addirittura nel versamento dei tributi dovuti.

La regolarizzazione delle posizioni dei contribuenti, offerta dalle disposizioni in materia di sanatoria, di cui alla legge finanziaria, intende consentire agli stessi contribuenti di chiudere definitivamente una fase nei rapporti tra contribuenti e fisco, in vista della realizzazione dell'organico progetto di riforma del sistema tributario, prospettato nel disegno di legge delega attualmente all'esame del Senato.

Uno degli obiettivi principali di tale provvedimento consiste in una radicale semplificazione nell'assetto del sistema tributario, sia per quanto concerne la tassazione delle persone fisiche, sia per quanto riguarda il regime applicabile alle imprese, segnando così una netta inversione di tendenza rispetto agli interventi realizzati nella precedente legislatura.

Tale soluzione di discontinuità costituisce di per sé un elemento idoneo a giustificare il ricorso a procedure concordate di definizione del pregresso, analogamente a quanto avvenuto in precedenti occasioni, quando si è trattato di riformare in termini significativi il sistema tributario.

Ritengo che tali considerazioni consentano di respingere agevolmente le argomentazioni spesso sostenute, da una parte per la verità, dell'opposizione, per cui il Governo, e la maggioranza, intenderebbero, mediante le varie forme di regolarizzazione introdotte con la finanziaria, favorire coloro i quali hanno frodato il fisco, sottraendosi agli obblighi tributari.

Le modifiche, introdotte nel corso dell'esame in Commissione, devono essere pertanto valutate, positivamente, in quanto semplificano e definiscono in termini più puntuali la disciplina degli istituti introdotti, ed incentivano l'accesso ai medesimi da parte dei contribuenti, eliminando alcune incongruità presenti nel testo vigente.

Al riguardo vale la pena di ricordare che perplessità e accuse, di tenore analogo a quelle formulate con riguardo alle sanatorie di cui agli articoli 7 e seguenti della legge finanziaria, erano già state avanzate nel corso dell'adozione del decreto-legge n. 350 del 2001, per quanto concerne l'emersione dei capitali detenuti illegalmente all'estero, il cosiddetto scudo

fiscale; critiche che in realtà, così come ha spiegato il collega Conte, si sono dimostrate del tutto infondate, in quanto la disciplina del decreto-legge n. 350 del 2001 ha consentito il rientro di ingenti — oserei dire oggi ingentissimi — capitali, che potranno essere impiegati nel sistema produttivo, oltre a concorrere ad un incremento reale del gettito. È altresì significativo che altri paesi europei, come l'Irlanda e la Germania, stiano valutando attentamente l'esperienza italiana, al fine di adottare normative di analogo tenore.

Sono pertanto, senza tema di smentita, condivisibili le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti del presente decreto, che oltre a ribadire il differimento per la procedura dello scudo fiscale fino al 30 giugno del 2003, intendono favorire il rimpatrio in Italia dei capitali, già oggetto di regolarizzazione in conseguenza dell'adozione del decreto — legge n. 350 del 2001.

L'articolo aggiuntivo 5-*bis*, in seguito all'approvazione della proposta emendativa del relatore, che ha recepito il contenuto di alcune proposte emendative da me presentate, interviene, tra l'altro, sui profili di rilevanza penalistica, inerenti alle preclusioni, all'accesso ed agli effetti dei benefici di cui all'articolo 7, riguardante la definizione automatica per gli anni pregressi, all'articolo 8, sull'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, all'articolo 9, per il cosiddetto condono tombale, all'articolo 15, sulle definizioni di accertamenti ed altri atti di contestazione, della legge n. 289 del 2002.

Tali modifiche intendono, sostanzialmente, migliorare il dettato normativo, sotto il profilo della coerenza e della certezza del diritto, anche prendendo atto dei rilievi formulati in sede di primo commento della legge n. 289 del 2002. Ricordo in sintesi che nella formulazione vigente le disposizioni in materia di sanatoria precludono l'accesso ai benefici da esse previste, per i soggetti nei cui riguardi, alla data di presentazione delle dichiarazioni integrative, sia stato già avviato un procedimento penale, di cui i medesimi soggetti abbiano avuto formale conoscenza, per i reati tributari di cui al

decreto legislativo n. 74 del 2000, ovvero per i reati connessi, richiamati dalle medesime disposizioni della legge n. 289.

Stabiliscono, altresì che l'esclusione della punibilità per i reati tributari ed accessori non si applica ai procedimenti in corso. In virtù di tali previsioni, si determina, evidentemente, una sorta di asimmetria. Per altro verso, la definizione agevolata, pur regolarmente perfezionata, non ha effetto sul procedimento penale. In altri termini, poiché il procedimento penale può iniziare prima che l'interessato ne abbia avuto formale conoscenza — in pratica, questo è chiarito anche dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 3/E del 2002 —, essa si realizza normalmente alla data di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale. Il contribuente che in assoluta buona fede abbia versato quanto dovuto ai fini del condono, tuttavia, non può avvalersi pienamente degli effetti dello stesso: questa è la incongruenza che si viene a determinare.

Le modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione costituiscono, invece, un elemento di maggiore certezza ed equità. Le preclusioni all'accesso e ai benefici in relazione agli effetti penali degli stessi scattano dal momento dell'esercizio dell'azione penale, di cui l'interessato abbia formale conoscenza, entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata. In questo modo, si tratta di un momento, indubbiamente, determinato, in quanto lo stesso articolo 405 del codice di procedura penale identifica il momento dell'esercizio dell'azione penale con quello in cui il pubblico ministero, ove mai non ritenga di chiedere l'archiviazione, procede alla formulazione dell'imputazione (questo è il caso, ad esempio, del giudizio direttissimo o del giudizio immediato) oppure alla richiesta di rinvio a giudizio entro i termini per la chiusura delle indagini preliminari.

L'articolo 419 stabilisce che il giudice dell'udienza preliminare fa notificare all'imputato e alla persona offesa l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza

preliminare con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. I paletti sono: la richiesta del pubblico ministero e la fissazione da parte del giudice delle indagini preliminari — che poi diventerà giudice dell'udienza preliminare — dell'udienza preliminare. Quindi, è dalla data della notificazione di tale avviso che si determinano le preclusioni. In questo modo, si mette un punto fermo per non dare adito a interpretazioni di sorta per allargare o restringere il momento nel quale si può essere inclusi o esclusi.

Un ultimo accenno va fatto ad una riflessione sul metodo seguito nel corso dell'esame di questo decreto-legge in Commissione. Le modifiche apportate al testo del provvedimento, pur essendo in buona parte il frutto di un emendamento del relatore, sono state veramente oggetto di un ampio ed approfondito lavoro in Commissione. Ricordo che, oltre al relatore, tutti i gruppi della maggioranza e dell'opposizione hanno appoggiato la richiesta di prolungare di una settimana l'esame del provvedimento in sede referente, spostando conseguentemente ad oggi il termine per l'inizio dell'esame in aula, originariamente fissato per il 27 gennaio, se non ricordo male. Ciò ha consentito di effettuare una serie di audizioni informali con i rappresentanti della Guardia di finanza e dei professionisti operanti nel settore tributario, dalle quali sono emersi utili elementi di valutazione, come già richiamato dal relatore, oltreché un confronto politico aperto ad un esame puntuale ed articolato del testo originario del decreto-legge e delle proposte emendative.

Pertanto, il testo oggi all'esame dell'Assemblea, anche per l'effetto dell'accoglimento di alcuni subemendamenti al «maxiemendamento» del relatore della maggioranza e dell'opposizione, costituisce, sotto i profili che ho innanzi ricordato, un indubbio miglioramento della disciplina delle sanatorie contenute nella legge finanziaria, nonché di alcuni aspetti connessi alla normativa in materia di riscossione e di emersione dei capitali detenuti all'estero. Sulla scorta di questa constatazione, più che considerazione, ritengo di

poter affermare che, quando il Governo ed il Parlamento collaborano, da ciò non possono che esitare effetti sicuramente positivi per il miglioramento di un testo normativo.

Questo vale anche in una prospettiva più generale, anche con riferimento al dibattito che oramai è in corso sulla riforma della legge finanziaria, sul quale, tra l'altro, sono intervenuto in altra sede. L'ipotesi di emendabilità del testo relativo alla legge finanziaria — che pure è circolata nel dibattito — non mi sembra sia ragionevole, proprio sulla scorta delle considerazioni testé fatte. Il Parlamento, invece, così come dimostrato dall'esperienza relativa all'esame del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, può contribuire in maniera sensibile — e forse insostituibile — ad apprestare le soluzioni più adeguate al miglioramento della disciplina sostanziale della legge finanziaria.

In conclusione, desidero confermare a nome del gruppo di Forza Italia la valutazione ampiamente positiva sui contenuti del provvedimento richiamando l'attenzione dei colleghi sul lavoro d'integrazione e parziale correzione del testo svolto dalla Commissione finanze ed auspico un prosieguo del confronto in aula che possa essere — analogamente a quanto avvenuto in Commissione — realmente proficuo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicola Rossi. Ne ha facoltà.

NICOLA ROSSI. Signor Presidente, poco più di cento anni fa Léon Walras, che è passato alla storia come uno tra i più grandi economisti, scrisse un trattato in cui elaborò la teoria relativa al funzionamento dei mercati, per quel momento molto innovativa e che è arrivata fino ai giorni d'oggi. Tale teoria passò sotto il nome francese — Walras era svizzero — di *tâtonnement*, cioè « approssimazione ». Sostanzialmente egli sosteneva che il mercato funziona impersonalmente come se qualcuno, ad un certo punto, buttasse lì un prezzo, osservasse l'andamento dell'offerta e della domanda, e se una delle due fosse in eccesso rispetto all'altra, aggiustasse il prezzo fino a raggiungere l'equilibrio.

Credo che il Governo Berlusconi, attraverso un'attività straordinariamente innovativa da questo punto di vista, abbia mutuato questo principio applicandolo al campo a cui ognuno di noi meno avrebbe pensato; si attua cioè una politica finanziaria per approssimazioni successive. L'esempio rappresentato dal decreto-legge che stiamo discutendo credo sia uno dei migliori, ma ve ne sarebbero altri ai quali abbiamo assistito durante questi diciotto mesi di Governo, di cui ripercorro brevemente le date. Come funziona nella visione del Governo questa politica finanziaria per approssimazioni successive? Al 30 settembre si presenta una legge finanziaria la quale contiene una certa previsione di maggior gettito — per esempio 8 miliardi di euro — introducendo delle norme senza avere la più pallida idea se queste ultime possano o meno generare questo maggior gettito; mi riferisco alle norme sul concordato contenute nella versione iniziale della legge finanziaria. Successivamente si va avanti, si discute, si viene criticati; ciò porta alla modifica di quelle norme al Senato, che si cambiano nuovamente — debbo dire marginalmente — alla Camera. Successivamente si approva una legge e, poiché il processo di approssimazione continua, mezz'ora dopo l'approvazione della legge finanziaria si approva un altro decreto con il quale si cambiano ulteriormente quelle norme nella speranza di arrivare a quel maggior gettito di 8 miliardi di euro che si era inizialmente identificato. Siccome non basta ancora, quando poi si arriva all'esame in Commissione — o addirittura in aula — le norme di questo decreto vengono nuovamente modificate attraverso degli emendamenti e ciò nella speranza di arrivare a raggiungere quella cifra iniziale.

Chiaramente questo principio risulta essere rivoluzionario perché mette in dubbio una serie di cose. Giusto per fare un esempio, voglio rivolgere delle domande che chiunque di noi si porrebbe. Che cosa ha approvato il Presidente della Repubblica quando ha firmato la legge finanziaria visto che oggi abbiamo la prova provata che quei numeri, per essere chiari,

non stavano né in cielo né in terra? Che cosa ha approvato il Parlamento quando ha votato quella legge finanziaria? Guardate che la relazione tecnica a questo provvedimento chiarisce che tutto questo insieme di norme e di emendamenti in realtà non dovrebbe produrre quasi nulla. Allora, evidentemente, delle due l'una: se non produce quasi nulla si tratta di capire esattamente come stanno le cose.

La cosa più probabile è che il numero iniziale fosse poco sensato e che, pertanto, si stia cercando disperatamente di farlo « tornare » in qualche maniera. Naturalmente, tutto questo produrrà alcune conseguenze che, dal punto di vista del Governo, posso immaginare siano di minore rilevanza.

Ho già parlato del rapporto con le istituzioni e mi riferisco alla Presidenza della Repubblica e al Parlamento. Mi preme semplicemente ricordare come questo andirivieni, questa politica per approssimazioni successive, non rechi proprio un gran piacere ai mercati. Questa mattina mi è stata inviata, come credo a molti di noi, una lettera che regolarmente mi viene trasmessa da una grande banca d'affari la quale lamenta come, in larga misura, sia impossibile esprimere valutazioni sull'andamento del bilancio per il 2003 a causa dell'incertezza sulla natura e sulle reali conseguenze di molte delle misure adottate. Molto probabilmente, così conclude la lettera, dal momento che lavorare per approssimazioni fa pensare che le stesse non finiscano mai, per il 2003 emergeranno problemi di bilancio e ci collocheremo, per quanto riguarda il rapporto deficit-PIL, appena sotto il 3 per cento. Non so se ciò sia vero o meno: so, tuttavia, che questa maniera di procedere, questo atteggiamento convulso con il quale si fa politica economica in questo paese è il segnale peggiore che possiamo dare ai mercati internazionali e agli operatori internazionali che sono i soggetti — è un aspetto rilevante — che decidono se investire o meno in questo paese.

Naturalmente il contenuto concreto del provvedimento in discussione conferma quanto sto affermando. In esso, infatti,

sono inserite disposizioni recanti differimenti di termini per lo più generalizzati, aumento dei limiti minimi al di sopra dei quali è possibile procedere ad alcuni versamenti rateali, di riduzione di alcune aliquote applicate alle definizioni automatiche delle pendenze, riduzione degli importi dei versamenti minimi e così seguitando. Potrei andare avanti a lungo, ma il segno degli emendamenti presentati è sempre uno ed uno solo: si intende abbassare, per così dire, l'asticella, sperando che questo poveretto salti esattamente come si era immaginato dovesse saltare. Vale a dire, si auspica che il gettito inizialmente previsto finalmente si realizzi (ciò non è affatto detto).

Naturalmente, all'elenco infinito di provvedimenti caratterizzati da un segnale di lassismo (non attribuisco a questo termine alcun particolare significato negativo), vale a dire, di abbassamento del livello di legalità, afferiscono alcune questioni che rilevano in maniera particolare perché, apparentemente, contraddicono l'impianto, ammesso che ve ne sia uno.

L'ipotesi di anonimato di cui godrebbero alcuni dei contribuenti che richiedono il condono chiaramente urta pesantemente contro una delle giustificazioni principali del condono stesso e mi riferisco al fatto che, in qualche maniera, si sarebbe potuto risalire alla base imponibile emersa. Ovviamente tutto ciò si perde nel momento in cui si garantisce l'anonimità. Il fatto che si sia adottato un criterio assai più lasco sul versante penale fa pensare che si porrà qualche problema, atteso che di tali questioni abbiamo discusso nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria con esiti ben precisi.

A volte, inoltre, si possono fare cose anche spiacevoli e, pertanto, è bene non reiterare determinate norme. Per quanto riguarda la proroga del termine per la definizione automatica della posizione di alcuni contribuenti colpiti dal sisma del 1990, 1991 e 1992 nella Sicilia orientale, vi è stato un settimanale che ha suggerito, carte alla mano, che tale questione possa interessare direttamente o personalmente un ministro di questo Governo e non credo che sia seguita querela a quell'articolo.

Era proprio necessario ritornare su tale aspetto? Forse sarebbe stato anche più elegante, francamente anche in questo caso, fare finta di niente.

Direi che di tutta questa congerie di norme quella che probabilmente più colpisce, perché rappresenta un cambiamento di rotta radicale, è la disciplina che prevede il differimento di due anni del termine per l'accertamento nei confronti dei soggetti che non si avvalgano delle norme sul condono. Questa rappresenta realmente una norma rilevante che segnala un cambiamento culturale. Si dice infatti che coloro i quali non hanno evaso saranno oggetto di un controllo accurato perché non è possibile che non abbiano evaso proprio nulla! In qualche modo quindi essi vengono penalizzati per avere adempiuto agli obblighi tributari; voi potete immaginare il cambiamento culturale connesso ad una norma di questo genere.

Devo tuttavia immaginare che la normativa abbia una portata più ampia, che non è frutto di casualità. Evidentemente essa segnala un cambiamento di rotta che del resto quadra con il contenuto di diversi emendamenti approvati in Commissione relativi a questo decreto-legge, tutti nella direzione del favore per l'evasore. Abbiamo evitato di avere la norma sul « tetto » — sarebbe stata veramente eccessiva per qualsiasi palato, anche per quelli più buoni, lo dico con franchezza —; tuttavia continuano ad esserci norme frutto di questa impostazione. Vorrei al riguardo raccontare un piccolo aneddoto per segnalare che questa probabilmente è l'impostazione dell'Italia della Casa della Libertà, non semplicemente qualcosa che la Commissione ha inteso fare nella possibilità di emendare il testo. Probabilmente si tratta di un fenomeno più generale cui dovremmo porre attenzione. Non più tardi di due giorni or sono, in macchina, ascoltavo il programma con il quale vengono dati avvisi agli automobilisti sullo stato della viabilità. L'annunciatrice ha testualmente detto, cosa che ho trovato illuminante della nuova situazione in cui viviamo e a cui presumo dobbiamo rivolgere la nostra attenzione: la polizia ha

comunicato — si diceva — che in Lombardia nella giornata di domani vi saranno una serie di controlli particolarmente dettagliati e diffusi sul territorio relativi alla violazione della disciplina sulla circolazione stradale e, in conclusione, ha ribadito che gli automobilisti sono pregati di fare molta attenzione.

Si tratta di un cambio culturale importante; io suggerisco al relatore un emendamento da presentare subito, seduta stante, in cui si stabilisca che si avvisino, anche via radio, i contribuenti, probabilmente gli evasori, che la Guardia di finanza sta arrivando.

Non è possibile che gli automobilisti siano avvisati e che l'evasore non sappia invece cosa stia per accadere! In una costruzione come quella contenuta in questo decreto-legge francamente un emendamento del genere rappresenterebbe la perla a completamento di questa architettura.

Penso che l'opposizione in verità sia molto legata, per motivi nostalgici, ad una antica visione in cui si premiano coloro che pagano le imposte e nella quale esiste anche un modo per fare politica economica in cui la Ragioneria generale dello Stato faccia i conti prima e non affannosamente dopo. Capisco però che questi siano modi vecchi di vedere la politica economica e mi rendo conto che per la novità rappresentata dalla Casa della Libertà siano cose che appaiono strambe. Ciò nonostante, noi rimaniamo legati a quella maniera di fare le cose e per questo credo che faremo opposizione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, le parti corpose di questo decreto-legge in materia fiscale adottato dal Governo — badate bene — alla vigilia di Natale sono a mio avviso tre e sono coerenti con la filosofia contabile del ministro dell'economia: fare cassa, soldi, pochi o tanti che siano, maledetti e subito, comunque! Sovrastimando le entrate e sottostimando le uscite, il Governo, un

mese fa, con la legge finanziaria nascose al paese ed al Parlamento la reale situazione dei conti pubblici.

Questi, purtroppo, non tornano e quindi, con la prossima relazione trimestrale di cassa e indipendentemente da quello che dice amabilmente il relatore, fra qualche mese la verità potrebbe venire a galla. Ecco la ragione di questo decreto-legge che, per quanto riguarda le entrate, riscrive la parte più consistente della legge finanziaria.

Il primo articolo riguarda la restituzione delle agevolazioni usufruite dalle banche per le ristrutturazioni e le fusioni fatte ai sensi della legge delega n. 461 del 1998 e del relativo decreto legislativo (n. 153 del 1999). C'è da chiedersi anzitutto per quale ragione il Governo abbia cambiato idea rispetto al decreto-legge n. 63 del 2002. Quel decreto-legge ha sospeso le agevolazioni a partire dal periodo di imposta 2001, ma non ha disposto il recupero immediato delle agevolazioni fruite, in quanto ancora pendente il ricorso contro la decisione della Commissione europea, ricorso presentato anche dal Governo alla Corte di giustizia europea. Evidentemente, l'esecutivo ha ora l'urgenza di rastrellare quanto più possibile e non può aspettare la sentenza della Corte, che potrebbe anche essere favorevole — come ci auguriamo — al nostro paese.

Le motivazioni addotte dal Governo nel proprio ricorso, da quel poco che siamo riusciti a leggere, sembrano non del tutto infondate. Ma non vorrei passare per il difensore delle banche, le quali in molti casi, come abbiamo più volte denunciato, hanno avuto pesanti responsabilità gestionali e grandi carenze nel sistema di vigilanza interna ed esterna. A questo proposito, bisognerebbe guardare con maggiore attenzione al ruolo svolto dalla Banca d'Italia, in particolare per quanto riguarda la decapitazione del sistema bancario meridionale. Ma questo è un altro discorso, che faremo in altra sede (probabilmente in sede di indagine, se la maggioranza non continuerà a boicottare la proposta avanzata dal presidente La Malfa). Comunque

la restituzione prevista ammonta a circa 942 milioni di euro ed è un onere non piccolo per il sistema bancario, che vive un momento di difficoltà, a causa di investimenti sbagliati, del crollo della borsa, delle crisi industriali e produttive e così via (si consideri, a questo proposito, che il Governatore della Banca d'Italia e l'ABI da tempo annunciano esuberi nel settore per circa ventimila unità).

Vi è poi la seconda parte, relativa alla vendita degli immobili pubblici appartenenti all'ex ETI e allo Stato. Come è noto, noi non nutriamo obiezioni di principio alla dismissione di quella parte di patrimonio pubblico non redditizio o non utilizzabile per altri usi e proficuamente dalle amministrazioni statali e locali. Come ben sanno i cittadini, però, in genere si vende un immobile per eliminare un debito pesante o per fare un miglior investimento. In questo caso, invece, il Governo ha il solo obiettivo di fare cassa e subito, tanto da ignorare finanche le intese in precedenza stipulate con alcuni enti locali circa l'utilizzazione ottimale degli immobili, in particolare quelli ex ETI nei comuni di Catania, Modena, Cagliari, Sansepolcro, Reggio Emilia e Napoli.

Parliamo di Napoli, signor Presidente: il caso più emblematico e sconcertante è quello degli edifici della ex manifattura tabacchi di via Galileo Ferraris, a Napoli. C'è un'intesa tra Polizia di Stato, l'ETI, il ministero, il comune di Napoli e la regione Campania per ristrutturare ed utilizzare tali edifici come sede della polizia. I colleghi di Napoli e della Campania, a partire da lei, onorevole Presidente, che conoscono meglio di me la criticità di questa vasta area metropolitana, possono testimoniare la giustezza della scelta di quell'intesa, che invece, con la vendita alla Fintecna, viene messa in discussione. L'allocazione della Polizia di Stato in quegli edifici, posizionati tra il centro della città e la vasta area periferica e metropolitana, sarebbe ottimale per dare maggiore funzionalità, efficacia e tempestività all'attività di prevenzione e repressione in quell'area, notoriamente afflitta da atti e fenomeni criminosi (e sappiamo bene

quanto la criminalità incida negativamente sulla qualità della vita e sulle decisioni degli investitori).

Ma la terza parte, quella più pregnante e più scandalosa, riguarda le sanatorie e i condoni ed è, in pratica, la quinta o sesta riscrittura delle norme contenute nella legge finanziaria.

Si ricordino le tante versioni del cosiddetto maxiemendamento in sede di discussione della legge finanziaria, durante la quale, a causa dei tempi, non si consentì all'opposizione neanche la possibilità di dare un contributo serio. Oggi il decreto-legge n. 282 del 2002, in esame, di fatto, riscrive quel maxiemendamento: ed allora perché il Governo si comporta in questo modo? L'esecutivo ha affidato questo ingrato compito formalmente al relatore, onorevole Gianfranco Conte, che, nonostante il suo garbo e la disponibilità mostrati, non ha potuto far altro che assecondare la volontà del ministro e presentare emendamenti finalizzati esclusivamente a garantire che gli 8 mila miliardi di euro di entrate già previsti in finanziaria siano realmente incassati.

Rispetto a tale previsione, si ipotizzano entrate aggiuntive risibili. Nella relazione tecnica sono quantificate in un milione e 200.000 euro per il 2003, 5 milioni e 200.000 euro per il 2004 e 6 milioni e 500.000 euro per il 2005: siamo dinanzi al classico topolino partorito dalla montagna.

Allora, bisogna allargare le maglie del condono perché, così com'è scritto, non funziona, non è appetibile. Si attua, quindi, una vera e propria politica di svendita, ribassando le aliquote, così come fanno i commercianti quando abbassano i prezzi. Per quanto riguarda le politiche economiche e finanziarie il Governo è, ormai, allo sbando. Si è dinanzi ad un clamoroso fallimento, lo dimostrano i dati e i fatti (basta leggere quelli della Banca d'Italia e dell'Eurispes) ma lo fanno soprattutto bene le famiglie italiane, i pensionati, i disoccupati, i lavoratori precari o in cassa integrazione, le piccole e medie imprese che, *ex abrupto*, nel giro di pochi

minuti si sono visti bloccare e ridurre il credito di imposta per gli investimenti e le assunzioni.

Dopo 18 mesi di Governo di centrodestra sono aumentate la povertà e l'insicurezza al sud e al nord, nei piccoli paesi e nelle grandi metropoli. La gran parte dei cittadini, anche il cosiddetto ceto benestante, avverte l'incertezza e il clima di insicurezza per sé e per i propri figli. Del resto, il decreto-legge in esame è la prova del fallimento di cui sto parlando. Ricordo che la parte più cospicua delle entrate previste in legge finanziaria deriva dalle *una tantum*, dalle sanatorie, dai condoni ma, ripeto, le norme relative al condono non hanno funzionato, alcune sono state ritenute dagli operatori del settore (i ragionieri e i commercialisti) tecnicamente inapplicabili e, quindi, senza grande *appeal* per i contribuenti. Il decreto-legge in esame fa diventare il condono più appetibile, però in una logica aberrante, quella del prendi tre e paghi due, o meglio paghi uno: non si tratta di saldi di fine stagione ma, piuttosto, di saldi a seguito di fallimento.

Questo è il quadro che emerge dalla drastica riduzione delle aliquote per coloro che si avvalgono del condono tombale: dal 18 per cento previsto un mese fa in finanziaria si passa ora all'8 per cento, dal 16 al 6 per cento, dal 13 al 4 per cento: questa è la politica fiscale innovativa del Governo di centrodestra. Detto per inciso, la stessa riduzione tanto decantata dell'IRPEF in busta paga è stata una presa in giro perché, alla riduzione di poche decine di euro, hanno fatto riscontro gli aumenti dei tributi locali, per cui in busta paga sostanzialmente non vi è stato un abbassamento complessivo. Questo condono è un'offesa, un insulto ai cittadini onesti e ai contribuenti che hanno pagato con puntualità le tasse, nella consapevolezza che il pagamento dei tributi sta alla base di uno Stato democratico e solidale.

Come è noto, in un paese ad economia di mercato, il congiungimento tra il singolo cittadino e lo Stato è rappresentato proprio dai tributi e non a caso gli studiosi sostengono che il diritto tributario attiene

agli aspetti più delicati del rapporto tra Stato e cittadino, fra libertà ed autorità.

Se ciò è vero, com'è vero, lo Stato deve imporre tributi equi e non deve tradire la fiducia dei cittadini contribuenti, i quali devono poter credere nella certezza delle leggi. Con questo decreto-legge, il centrodestra ed il Governo minano la credibilità dello Stato, le arrecano un danno enorme, politico e morale, danno un colpo mortale alla fede pubblica. Ma sul condono esiste una ricca letteratura: molti studiosi, *in primis* il compianto professor Furio Bossello, affermano che esso è la negazione del diritto tributario. E quante volte lo stesso ministro Tremonti ha dichiarato la sua contrarietà ai condoni? Poi, però, ne ha previsti ben sedici nell'ultima legge finanziaria, tra cui quello che stiamo riscrivendo.

Le norme del decreto-legge consentono di sanare cinque anni di evasione fiscale con sanzioni ridicole; ma, all'interno di ciò, si privilegia chi ha evaso di più. Vi risparmio gli esempi, ma è così: più si evade e meno si paga! Non si tratta, quindi, solo di un provvedimento populistico che mira ad allargare la platea dei beneficiari, ma anche di un provvedimento discriminatorio. Questo Governo, in verità, è stato sempre un po' strabico: ha guardato e guarda con benevolenza sempre dalle parti dei ricchi, dei forti, dei potenti, dei grandi evasori, degli esportatori di capitali all'estero.

A proposito di questi ultimi, il provvedimento al nostro esame contiene una disposizione agevolativa relativa allo « scudo fiscale ». Si riduce dal 4 al 2 per cento la misura della somma da versare per chi effettua, entro il 16 aprile 2003, le operazioni di rientro dei capitali esportati illegalmente. Questa è la quarta versione dello « scudo fiscale » che, con falso pudore — badate bene, onorevoli colleghi — viene definito « emersione delle attività detenute all'estero ». Si usa tale pudica espressione per coprire, invece, una vera, grande vergogna: anziché perseguire e punire coloro che hanno esportato illegalmente capitali all'estero, non solo evadendo ed eludendo il fisco, ma impove-

rendo il nostro paese, con questo decreto-legge, il centrodestra continua a premiarli ed a garantire loro la totale impunità! È un'intollerabile ingiustizia, uno schiaffo assai pesante sul volto onesto della nostra Italia!

Occorre, invece, voltare pagina: far funzionare al meglio l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza e, più complessivamente, gli apparati dello Stato per scovare gli evasori e gli elusori e per fare in modo che il nostro diventi davvero un paese normale, un paese dalle leggi giuste e dai tributi equi, nel quale non vi sia più posto per le leggi fatte *ad hoc*, per gli esportatori di capitali e per i falsificatori di bilanci.

A questo proposito, mi sia consentito dire che è chiaro a tutti, all'intero paese, che la depenalizzazione del reato di falso in bilancio non ha reso più moderno il nostro diritto societario, ma è servita esclusivamente a sottrarre alcuni potenti — a partire da chi ricopre il massimo vertice del Governo — non ad una condanna (cosa che non avremmo mai sperato, né augurato ad alcuno), ma ai processi già avviati nei loro confronti. Questa è la pura e semplice verità! E non ci si accusi, per carità, di facile giustizialismo o, come afferma il presidente della II Commissione, di odio. Noi non soffriamo di facile giustizialismo, male dal quale non siamo afflitti: siamo semplicemente cultori della legalità! E chi governa ha il dovere di essere il primo culture della legalità per poter dire a tutti gli altri cittadini che bisogna rispettare le leggi.

Ma, per tornare agli aspetti più critici del decreto-legge, debbo dire che esso viola lo statuto del contribuente perché aumenta da cinque a sette anni, com'è stato ricordato poco fa, il periodo entro il quale possono essere effettuati gli accertamenti. A tale proposito, ritengo gravissimo il fatto che, come riportano alcuni giornali, vengano minacciati accertamenti nei confronti di coloro che non faranno ricorso al condono. Finora, ripeto, esso non ha avuto *appeal*; ma, con la riduzione delle aliquote che si sta per approvare, credo che saranno molti i richiedenti. Perciò, è oltre-

modo inaccettabile che vi siano minacce di accertamenti futuri per coloro che non chiederanno il condono perché ritengono di avere adempiuto correttamente i loro obblighi fiscali.

Sarebbe davvero troppo, saprebbe di estorsione e di ricatto, mostrerebbe un volto autoritario dello Stato, un volto che non è quello raffigurato né nello statuto del contribuente né tantomeno nella nostra Carta costituzionale.

I lavoratori autonomi, i tanti piccoli artigiani e commercianti, che hanno pagato le tasse nel rispetto dei parametri previsti dagli studi di settore, vengono penalizzati da questo decreto. Si fa una distinzione tra coerenti ed incoerenti: i soggetti cosiddetti congrui e coerenti pagherebbero, per il condono tombale, 500 euro per ciascuna annualità, mentre coloro che, pur accettando gli studi di settore, risultano congrui ma incoerenti dovrebbero pagare 700 euro. In pratica, si colpiscono coloro che, aderendo agli studi di settore, hanno pagato le tasse ed hanno partecipato, badate bene, attivamente all'emersione del lavoro e dei redditi sommersi, e tutti sappiamo che la questione del lavoro sommerso è un macigno sulla strada della legalità, sulla strada della ripresa economica del nostro paese. E anziché dire loro grazie, noi li puniamo. Comunque, grazie ad uno specifico emendamento dell'opposizione in Commissione, si è eliminata la norma che prevedeva 100 mila euro quale tetto massimo dovuto per il condono tombale; si trattava di una norma di puro vantaggio per le imprese maggiori rispetto a quelle di piccole e medie dimensioni che si avvalgono del medesimo condono.

Il decreto, purtroppo, va ben oltre gli aspetti finanziari del condono ed interviene finanche sul codice di procedura penale. Il collega Leone ha descritto questo processo, ma egli, che è avvocato, sa meglio di me quali saranno gli effetti; infatti, basta conoscere le procedure che vengono seguite in fase di accertamento. Comunque, ne prendiamo atto e speriamo che questa norma non serva a qualcuno in particolare.

In sintesi, non voglio farla lunga, il Governo considera questo decreto-legge un tassello importante della sua politica economica, che è stata fatta soprattutto di condoni, di entrate *una tantum*, di decreti taglia spese, di riduzione dei trasferimenti ordinari alle regioni e agli enti locali, di rinvii dei pagamenti e dei rimborsi fiscali ai contribuenti che aspettano. Migliaia di cittadini che negli anni scorsi hanno pagato più tasse del dovuto aspettano il rimborso; hanno avuto magari una lettera, ma non hanno avuto il vaglia a cui hanno diritto.

Quella del Governo è, a mio avviso, una politica disperata, volta a far quadrare i conti comunque, per dimostrare, in quella logica di ottimismo che loro diffondono quotidianamente, che tutto va bene. Purtroppo, così non è, purtroppo per il paese, non per l'orsignori. Lo dimostrano lo stato dell'economia, l'aumento dell'inflazione, del costo della vita, lo sottolineano autorevolmente le raccomandazioni fatte in sede Ecofin, ce lo ricordano i continui richiami e le preoccupazioni del commissario europeo Solbes circa la possibilità di rispettare nel 2004 il patto di stabilità proprio a causa delle errate ed insufficienti misure economiche adottate dal Governo.

Non basteranno perciò gli otto miliardi di euro né il taglio di tre miliardi e 600 milioni, fatto nel bilancio 2003, dei fondi destinati, ripeto, ai rimborsi i IRPEF, per mettere in ordine in modo duraturo i conti pubblici; tutt'al più, daranno una boccata d'ossigeno, ma c'è bisogno di ben altro, di ben altra politica economica e di bilancio per rilanciare l'economia del nostro paese. La strada non è certamente quella dei condoni, che, oltretutto, come ricordava l'altro giorno l'autorevole professore Enrico De Mita, sono incostituzionali, perché in aperta violazione degli articoli 3, 23 e 53 della Carta costituzionale. I condoni, in sintesi, sono la più grande contraddizione economica, giuridica e politica, ma, senza offesa per nessuno, tantomeno per lei, onorevole sottosegretario di Stato, è questo Governo a rappresentare, pur nella legittimità formale, la più grande contraddi-

zione politica del nostro paese in questo momento (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, anch'io volevo ringraziare la Presidenza per aver calendarizzato il provvedimento in questione in modo tale da dare alla Commissione, e quindi anche all'opposizione, la possibilità di un suo esame meno affrettato e più approfondito; volevo poi ringraziare anche la maggioranza ed il Governo per averci consentito di svolgere questa analisi in Commissione, anche ricorrendo, in modo informale, ad una breve indagine conoscitiva.

Signor Presidente, vorrei sottoporle alcune rilevanti questioni: affinché siano poste anche all'attenzione del Presidente Casini, mi riferisco ad alcune proposte emendative dichiarate inammissibili in sede di esame in Commissione riguardanti problemi sui quali non vi è una contrapposizione frontale tra maggioranza ed opposizione. La pregherei, pertanto, di far presente al Presidente Casini che vi sono alcune questioni sul tappeto: mi riferisco, ad esempio, al problema delle misure particolari per le aree colpite da calamità, come il recente terremoto in Molise; ai problemi di carattere interpretativo relativi all'IRAP (su tale questione sono stati presentati ordini del giorno comuni); al problema degli italiani all'estero (che necessita di apposita normativa); al problema, aggiungo io, di una necessaria correzione da apportare al trattamento di fine rapporto, in quanto esso oggi, improvvisamente, è tassato di più rispetto alla situazione precedente. Ritengo — e le chiedo pertanto di riferirlo al Presidente Casini — sia importante che le proposte emendative vertenti su tali materie possano essere esaminate nel corso del dibattito che si svolgerà a partire da domani.

Ciò premesso, vorrei formulare alcune osservazioni, rinviando al dibattito che si svolgerà nei prossimi giorni in occasione

dell'esame dei singoli emendamenti un'illustrazione più precisa e puntuale delle ragioni del nostro dissenso. Quali sono, in sostanza, i motivi della nostra opposizione, i rilievi che sono alla base delle proposte emendative presentate, motivi evidenziati anche durante l'esame in Commissione?

Una prima questione è relativa al modo confuso, ripetitivo con il quale si interviene in materia economica, in particolare sulle questioni di carattere fiscale. L'onorevole Leone, in un dotto articolo apparso su *Il Sole 24 Ore*, è tornato sul problema dell'emendabilità della legge finanziaria. Voglio ricordare, non per polemica, che gran parte degli emendamenti in quell'occasione è stata presentata dalla maggioranza e che, per esempio, su una questione delicata ed importantissima come quella delle sanatorie e dei condoni non ci troviamo di fronte ad una iniziativa del Governo, bensì di fronte ad una iniziativa di carattere parlamentare assunta dalla maggioranza. Ebbene, voglio sottolineare che tali misure vengono assunte in maniera affrettata, costringendo poi a tornare sulle stesse diverse volte: da un anno e mezzo dall'inizio legislatura ci troviamo cioè di fronte a provvedimenti che vengono continuamente ridefiniti e « riprecisati ». Tale situazione determina una grande confusione e pone molti operatori in una condizione di grave precarietà; mi riferisco non solo ai cittadini, che non riescono ad avere certezza della norma, ma anche a tutto il sistema delle imprese, che si trova di fronte ad un variare continuo ed incessante della normativa. Anche le misure relative al condono ci pongono di fronte ad una situazione paradossale.

La legge finanziaria non era stata ancora approvata, anzi era stata approvata da poche ore (non da pochi giorni o settimane) e nella stessa giornata è intervenuto un provvedimento del Governo che è stato radicalmente modificato, come tutti i colleghi ed i commentatori possono constatare. Ebbene, non vorrei essere un cattivo profeta, ma prevedo che, per quanto riguarda i termini concernenti il complesso dei condoni, che sono stati spostati

al 16 aprile, inevitabilmente (siccome siamo già nel mese di febbraio e siccome l'amministrazione finanziaria, per quanto il suo impegno possa essere lodevole, non è in grado di fornire assistenza e indicazioni) ci troveremo di fronte ad un ulteriore slittamento ed a nuove modifiche.

Questo è il segno di una grande incertezza da parte del Governo. Inoltre, *absit iniuria verbis*, vorrei dire al relatore — che è sempre stato molto disponibile — di consigliare al Governo ed al ministro dell'economia e delle finanze di rileggere Petrolini. Egli, infatti, a proposito delle leggi, diceva che c'è sempre un cretino che inventa le cose e poi dopo c'è sempre un imbecille che le perfeziona. Ebbene, non è il caso del relatore, ma ci troviamo di fronte ad una situazione che non regge. Troppe sono le norme e troppe sono le misure che vengono radicalmente modificate. Dobbiamo, pertanto, porci questo problema, altrimenti ogni discussione diventa difficile.

Vengo ora alle osservazioni che vorremmo formulare. Il condono che viene prospettato, con tutte le sue correzioni, è molto diverso da quello che venne approvato all'inizio degli anni ottanta e dall'ultimo condono che risale agli inizi degli anni novanta. È diverso, perché allora quei condoni si accompagnavano ad una riforma del sistema fiscale che era stata già adottata e che era in atto. Questa volta, ci troviamo di fronte ad una riforma fiscale che è ancora di là da venire, perché è stata approvata alla Camera, è stata modificata al Senato e tutte le misure adottate renderanno necessaria una nuova lettura alla Camera, che apporterà nuove modifiche. Pertanto, approveremo un condono prima ancora che questa riforma di carattere fiscale venga adottata.

Inoltre, quei condoni erano accompagnati da severe misure volte a contrastare il pericolo di un eventuale ripetersi dell'evasione fiscale e che si ponevano anche l'obiettivo, con misure fiscali e misure di controllo più severe, dell'emersione della stessa evasione di carattere fiscale. Così è avvenuto all'inizio degli anni ottanta, quando con la cosiddetta legge « manette